

NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

DELLE B.C.C.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" modifica il modo con cui il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l'utilizzo del:

Congedo di maternità o paternità (posticipo dell'astensione obbligatoria); Congedo parentale (astensione facoltativa); Congedo per malattia del figlio fino a tre anni.

Riteniamo utile, nel richiamare gli articoli interessati, fornirvi i fac-simile di domanda da presentare al datore di lavoro per beneficiare dei vari congedi.

Posticipo dell'astensione obbligatoria

Art. 20. Flessibilità del congedo di maternità

1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Congedo parentale (astensione facoltativa);

Art. 32. Congedo parentale

- 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
- 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori é elevato a undici mesi.
- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore é tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
- 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Congedo per malattia del figlio fino a tre anni.

Art. 47. Congedo per la malattia del figlio

- 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
- 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
- 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
- 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
- 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.



Fac-simile

OGGETTO: Congedo di maternità		
La sottoscritta	matricola n	
in servizio presso		
comunica che la data presunta del parto è il	, come risulta dall'allegato	
certificato medico.		
Al riguardo, chiede / non chiede di fruire della fless	ibilità, ai sensi dell'art. 20 del	
D. Lgs n. 151/2001, intendendo assentarsi dal lavoro a decorrer	e dal(1),	
subordinatamente al giudizio favorevole del medico competente ai fini della prevenzione e tutela		
della salute nei luoghi di lavoro (2).		
Data Firma		
Allegati: certificati medici		

- (1) si deve allegare il certificato del medico specialista del SSN o con esse convenzionato, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.
- (2) Si deve allegare il certificato del medico competente ai sensi della L. 626/94, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.



	Fac-simile
	Al
OGGETTO: Congedo parentale	
Il/La sottoscritto/a	
matricola n in servizio presso	
madre/padre di	nato/a
il intende usufruire del congedo parental	le dal,
ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 151/2001.	
A tale riguardo dichiara, ai sensi dell'art. 47	DPR 445/2000:
? di essere genitore unico;	
? che l'altro genitore	nato/a a
il dipendente di	
Fax/e-mail	. non ha fruito di congedo parentale;
? che l'altro genitore	nato/a a
il dipendente di	
Fax/e-mail ha	usufruito di congedo parentale per un totale di
- mesi e gg con trattame	nto economico al 100%;
- mesi e gg con trattame	nto economico al 30%;
- mesi e gg senza trattan	nento economico.
Data	Firma



	Al
OGGETTO: <u>Malattia figlio/a di età non superio</u>	ore a 3 anni.
II/La sottoscritto/a	
matricola n in servizio presso	
madre/padre di	nato/a
il rende nota la necessità di assentarsi	dal lavoro dal al,
ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 151/2001, per a	assisterel bambino/a malato/a, come risulta
dall'allegato certificato.	
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 47 DP	PR 445/2000, si dichiara che l'altro genitore
	nato/a a
il dipendente di	
Fax/e-mail	:
? nel periodo suindicato non risulta assente dal la	avoro per lo stesso motivo;
? nell'anno in corso si è astenuto dal lavoro per	la malattia del bambino per un totale di gg:
con trattamento economico al 100%.	
Data	Firma
Allegato: certificato medico	

Fac-simile

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

IDIEILILIE IB.C.C.

Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

CALENDARIO PER L'ANNO 2002

Con Decreto del 14 novembre 2001 è stata disposta per l'anno 2002 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

- a) ciclomotori, compresi i quadricicli leggeri per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione;
- b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale, ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione.

La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

Le operazioni di revisione devono essere effettuate nel corso dell'anno 2002, secondo il seguente calendario:

entro il mese di MARZO	per i veicoli di cui alla lettera a) per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) immatricolati per la prima volta tra il 1 gennaio e il 31 marzo.
entro il mese di GIUGNO	per i veicoli di cui alla lettera a) per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) immatricolati per la prima volta tra il 1 aprile e il 30 giugno.
entro il mese di SETTEMBRE	per i veicoli di cui alla lettera a) per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b) immatricolati per la prima volta tra il 1 luglio e il 30 settembre .
entro il mese di NOVEMBRE	per i veicoli di cui alla lettera a) per i quali il certificato di idoneità tecnica per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b) immatricolati per la prima volta tra il 1 ottobre e il 31 dicembre.

L'ESECUTIVO NAZIONALE

Roma, ottobre 2002

LA F.A.B.I. PRIMA ANCHE NELL'INFORMAZIONE

revisione moto 11-2002